

**AVV. PIO G. RINALDI**

Via Pio IV n. 3

20123 Milano

Tel. 02.36632549

[piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZ. III QUATER**

**ROMA**

Nel ricorso **RG N. 3781/2023** promosso da

**MIDA-BIO S.r.l.** (Part. IVA 06389590966), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Antonio Nogara (C.F. NGRNTN49R04E151O), con sede legale in viale Cirene n. 9 (20135) Milano (MI), rappresentata e difesa dall'avv.to Pio G. Rinaldi (pec: [piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:piogiuseppe.rinaldi@cert.ordineavvocatimilano.it)) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Pio IV n. 3 (20123) Milano, come da delega allegata al presente atto

**CONTRO**

**REGIONE MARCHE** (C.F. 80008630420 P.IVA 00481070423), Dipartimento Salute, in persona del Presidente *pro tempore*

**E**

**MINISTERO DELLA SALUTE** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*

**E NEI CONFRONTI DI**

**Stryker Italia S.r.l.** (C.F. 12572900152 – P.IVA 06032681006), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

\* \* \*

**ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE D'URGENZA**

**EX ART. 56 C.P.A.**

**E DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

\* \* \*

## **PREMESSE IN FATTO**

**1.** Con il **ricorso in epigrafe iscritto al R.G. n. 3781/2023**, MIDA-BIO S.r.l. ha richiesto l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della regione Marche, n. 52 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

**2.** Sono altresì pendenti dinanzi a codesta Sezione ulteriori otto ricorsi con cui l'odierna ricorrente ha impugnato analoghi provvedimenti adottati dalle regioni, con cui è stato intimato il pagamento di altrettante asserite quote "pay back" per gli anni 2015 – 2018, nonché il ricorso **R.G. n. 1647/2023**, derivante dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso avverso i D.M. Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sopra citati. In particolare, la società esponente ha impugnato:

**a)** la determina della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della regione **Emilia-Romagna**, n. 24300 del 12/12/2022, comunicata a mezzo pec in data 13/12/2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 2850/2023**;

**b)** la determina del D.G. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione **Puglia** n. 10 del 12 dicembre 2022, comunicata a mezzo pec in data 15/12/2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3020/2023**;

**c)** la determina della Dipartimento Sanità della regione **Abruzzo**, n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3398/2023**;

- d) il decreto del D.G. Dipartimento Salute e Servizi Sociali della regione **Liguria**, n. 7967 del 14 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3400/2023**;
- e) la determina della Direzione Regionale Salute e Welfare della regione **Umbria**, n. 13106 del 14 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3461/2023**;
- f) il decreto del D.G. della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della regione **Toscana**, n. 24681 del 14 dicembre 2022, comunicato a mezzo pec in data 16/12/2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3809/2023**;
- g) il decreto del D.G. Area Sanità e Sociale della regione **Veneto**, n. 172 del 13 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3818/2023**;
- h) il decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della regione **Friuli Venezia Giulia**, n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, con ricorso iscritto al **R.G. n. 3838/2023**.

3. Poiché le citate impugnative sono connesse tra loro soggettivamente e oggettivamente, in data 27/03/2023 l'odierna ricorrente ha depositato, in ciascun procedimento, **istanza di riunione** per la trattazione congiunta dei predetti procedimenti, in modo che gli stessi siano destinati ad un'unica udienza di discussione.

4. In data 28/06/2023 l'Ecc.mo **Presidente di codesta Sez. III Quater** ha disposto con **ordinanza n. 4707/2023** l'**integrazione del contraddittorio nel ricorso in epigrafe**, attraverso la notifica del ricorso per pubblici proclami sui siti web delle Amministrazioni interessate.

In ossequio a tale provvedimento, in data 7/07/2023 l'odierna ricorrente ha provveduto alla trasmissione a mezzo pec di formale **istanza di notifica per pubblici proclami** alle predette Amministrazioni, le cui ricevute (di accettazione e di consegna) sono state depositate agli atti nel procedimento in epigrafe.

5. In data 1/09/2023, il **Ministero della Salute** ha trasmesso una **nota a mezzo pec** alla odierna ricorrente con cui ha comunicato l'avvenuta notifica per pubblici proclami, pubblicata sul sito del Ministero all'indirizzo: [https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6\\_2\\_9\\_1.jsp?lingua=itali](https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_9_1.jsp?lingua=itali)

[ano&id=1954](#) e la cui ricevuta di notifica è stata depositata in giudizio dalla ricorrente.

**6.** Nelle more dei ricorsi, **la scadenza del termine per il pagamento delle pretese quote “pay back” è stato posticipato dal legislatore** per ben tre volte: dapprima al giorno 30/06/2023 con l’art. 8, co. 3 del d.l. n. 34/2023, conv. in l. n. 56/2023; quindi al giorno 31/07/2023 con l’art. 3-bis del d.l. n. 51/2023, conv. in l. n. 87/2023, che modifica il predetto art. 8, co. 3; infine, con l’art. 4 del d.l. n. 98/2023 conv. in l. n. 127/2023 che ha modificato nuovamente il menzionato art. 8, co. 3 del d.l. n. 34/2023 **al giorno 30/10/2023**.

**7.** **Scaduto tale termine, regione Marche e le altre amministrazioni sopra indicate convenute in giudizio saranno legittimate a pretendere l’immediato pagamento delle somme indicate nelle determine impugnate**, procedendo in via del tutto autonoma ad azioni esecutive oppure attraverso il singolare meccanismo di compensazione sui contratti in essere previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis del contestato d.l. n. 75/201

**8.** Avuto riguardo, da un lato, all’approssimarsi della cennata scadenza del 30/10/2023 e considerata, dall’altro lato, la notevole quantità di contenziosi pendenti presso codesta Sezione nel mese di ottobre, l’odierna ricorrente si vede costretta ad inoltrare istanza all’Ecc.mo Presidente di codesta Sez. III Quater, affinché questi conceda con decreto presidenziale un’urgente misura cautelare, idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

\* \* \*

### **SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLE INVOCATE MISURE CAUTELARI**

Il *fumus boni iuris* deriva dai motivi di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Fermo restando quanto già dedotto in sede di ricorso, basti qui rammentare che il meccanismo introdotto dal legislatore, cui la determina regionale in epigrafe dà attuazione, appare illegittimo costituzionalmente in quanto incide retroattivamente

e in modo automatico su *rapporti giuridici esauriti* pregiudicando il *legittimo affidamento* dell'odierna ricorrente e comportando una modifica delle posizioni e del contenuto economico dei contratti stipulati nel quadriennio 2015-2018 con le strutture sanitarie italiane a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Di talché l'odierna ricorrente, dopo diversi anni dall'ottenimento delle aggiudicazioni, si vede privata di una parte del corrispettivo, su cui la società ha altresì pagato le imposte dovute allo Stato italiano senza che si sia verificato alcun inadempimento. In secondo luogo, si evidenzia che non è in alcun modo accertato che i dati di spesa e le somme addebitate corrispondano effettivamente agli importi relativi ai dispositivi medici assoggettabili alle procedure di ripiano, atteso il mancato scorporo, per ciascuna annualità, delle somme addebitate nell'anno precedente come importo di *payback* per le forniture dei dispositivi medici rispetto all'importo relativo ai servizi accessori.

In punto di *periculum*, va rappresentata l'estrema gravità ed urgenza di provvedere alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ai fini di interesse, va anzitutto considerato che il **termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 30 ottobre 2023 p.v.** con la legge n. 127/2023, di conversione del d.l. n. 98/2023 e che, soltanto in questo momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della cennata scadenza.

Vi è pertanto il **concreto rischio** per l'odierna ricorrente -come comprovato dalle note regionali impugnate con le quali viene rappresentata l'intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato- **di subire, già dal 31 ottobre 2023, la predetta compensazione prevista dal d.l. n. 78/2015, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente.**

In proposito va evidenziato che l'odierna ricorrente ha ricevuto dalle diverse regioni in cui opera **provvedimenti di addebito**, avverso i quali sono stati promossi in contenziosi sopra menzionati, **pari a complessivi 548.577,44 euro.**

Detto importo ricopre interamente l'utile conseguito e compromette il regolare svolgimento dell'attività e l'equilibrio contabile della società.

L'incidenza sul conto economico dei 548.577,44 euro richiesti, infatti, è tale da determinare non solo la chiusura dell'esercizio 2023 in perdita ma anche il completo azzeramento del patrimonio dell'azienda, con obbligo dei soci di dover ricostituire il capitale sociale o di dover ricorrere ad una delle procedure di risanamento previste dal codice della crisi di impresa.

S'aggiunga che, laddove non si suspendessero i provvedimenti censurati, per effetto del meccanismo compensativo la ricorrente vedrebbe inficiato in via diretta anche il proprio flusso di cassa.

La perdita di crediti esigibili rende peraltro facilmente ipotizzabile una possibile paralisi del mercato delle commesse pubbliche. Di talché la ricorrente, e con essa le altre aziende nella medesima posizione, potrebbe non riuscire a far fronte nell'immediato agli impegni contrattuali assunti, vedendosi, quindi, impossibilitata a dare esecuzione ai rapporti commerciali in essere ovvero a soddisfare debiti contratti con altri soggetti.

Con la presente istanza cautelare si intende pertanto evitare che il meccanismo compensativo introdotto dal legislatore, la cui illegittimità emerge *ictu oculi*, possa produrre i suoi effetti nefasti sulla sfera giuridica della ricorrente e sulla porzione di mercato in cui opera.

In ultima analisi, per quanto occorrer possa, si richiamano **i precedenti di codesta Sezione** che, in situazioni del tutto analoghe a quelle in cui versa l'odierna ricorrente, ha ritenuto **sussistenti i presupposti per la concessione dell'istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente, sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni** (v. *ex plurimis* i Decreti del Presidente della Sez. III Q 4 n. 3471 del 4 luglio 2023 e n. 3718 del 12 luglio 2023 e cfr. l'Ordinanza n. 3381 del 27 giugno 2023 e le Ordinanze nn. 3639, 3640, 3658, 3659, 3660, 3679, 3688, 3697, 3762 e 3771 dell'11 luglio 2023, nonché i provvedimenti cautelari adottati dalla Sez. III Q dopo la pausa estiva: ed in particolare le 328 Ordinanze pubblicate in settembre a partire dalla n. 5334 -

C.C. del 4 settembre, oltre ai Decreti presidenziali n. 6462 e n. 6463, cui si aggiungono altre 66 Ordinanze finora pubblicate in ottobre a partire dalla n. 6592 - C.C. del 26 settembre).

\* \* \*

Per tutti i motivi che precedono, richiamate le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo, si chiede allo stato che codesto Ill.mo T.A.R. voglia:

- **in via cautelare:** previa emanazione di Decreto Presidenziale, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, ovvero adottare le misure cautelari che, secondo le circostanze, appaiono le più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

- **in ogni caso:** con vittoria di onorari e spese della presente fase di giudizio, oltre C.P.A. e IVA e rimborso da parte dell'amministrazione resistente del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Con espressa riserva di altro produrre e di formulare eventuali motivi aggiunti.

\* \* \*

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2 E DELL'ART. 13, COMMA 6 DEL D.P.R. 115/2002 E S.M.I.**

Il sottoscritto procuratore della ricorrente dichiara che, trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa, il deposito è esente dal versamento del contributo unificato, il cui onere è stato già assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.

\* \* \*

Milano, lì 20 ottobre 2023

avv. Pio G. Rinaldi